



Il sig. ~~Antonio~~ ~~Carozza~~, rappresentato dall'avv. Luigi de Pascale, ricorre avverso l'estratto di ruolo nel quale sono riportate undici cartelle emesse per tasse auto, tarsu, iciap ilor e sanzioni iva per complessivi euro 4.108,20 e riferite agli anni dal 1986 al 1998.

Sostiene di essere venuto a conoscenza della pretesa il 27/3/12 giorno in cui effettuava una verifica presso l'Equitalia e, dopo essersi soffermato sull'ammissibilità del ricorso, eccepisce la prescrizione dei tributi per il decorso della prescrizione sia quinquennale che decennale.

Contesta le notifiche delle cartelle e l'applicazione degli interessi di mora. Nessuno si costituisce per l'Equitalia mentre l'Agenzia delle Entrate eccepiva la inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto non impugnabile e chiedeva, in ogni caso, rigettarsi lo stesso ricorso.

Il ricorso veniva deciso i camera di consiglio.

Si osserva

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto avverso un atto non impugnabile quale il ruolo.

Infatti l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, alla lettera d), prevede la possibilità di produrre il ricorso avverso il ruolo e la cartella esattoriale.

La stessa Sez. V della Corte di Cassazione, con sentenza n. 724 del 19/1/10, ha stabilito il principio secondo il quale il ricorso può essere prodotto anche avverso il ruolo.

Posto, pertanto, la ammissibilità del ricorso avverso il ruolo deve valutarsi la tempestività dello stesso atteso che il termine di sessanta giorni per l'opposizione, previsto dall'art. 21 dello stesso decreto, inizia a decorrere dall'effettiva conoscenza del ruolo.

Nel caso in esame gli estratti di ruolo sono stati richiesti, così come risulta dalla data apposta sugli stessi, il 27/3/12 mentre il ricorso è stato proposto il 15/5/10 e, quindi, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza del ruolo.

A tal fine incombeva sulla Concessionaria l'onere di dimostrare che il contribuente aveva avuto conoscenza del ruolo in epoca antecedente a quella sopra indicata attraverso la eventuale richiesta di altro estratto di ruolo.



9

1

Nel merito il ricorso è fondato atteso che il ruolo reca imposte dovute per gli anni dal 1986 al 1998 le quali, stante l'assenza della prova della avvenuta interruzione della prescrizione, devono ritenersi ormai prescritte sia per il decorso del termine breve quinquennale che di quello ordinario decennale.

Il ricorso va, pertanto, accolto mentre sussistono motivi per compensare le spese del giudizio.

Per questi motivi

La Commissione  
accoglie il ricorso;  
compensa le spese.

Così deciso in Caserta il 5/6/13

Il Relatore  
avv. Sergio della Volpe



il Presidente  
dott. Filippo Maria Ferrucci

